

Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

E

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente "Norme in materia ambientale" e, in particolare:

- l'art. 178, comma 1 in base al quale "La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilita', di proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.";
- l'art. 182, comma 3 che sancisce il divieto di "smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita' tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano";
- l'art. 182 -bis che dispone che "Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica."

VISTO il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. ed in particolare l'art. 7 che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;

CONSIDERATA la procedura di infrazione del 17 giugno 2011 n. 2011/4021 avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia ed il successivo deferimento alla Corte di Giustizia Europea in data 21 marzo 2013 per non conformita' alla Direttiva Europea 1999/31/CE;

VISTA l'Ordinanza prot.n. 598/U del 27 dicembre 2012 con la quale il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma (istituito con OPCM n. 3963 del 6/9/2011 e nominato con DPCM del 25 maggio 2012) ha, tra l'altro, ordinato alla Societa' E. Giovi s.r.l. - con sede legale in Via Portuense, n. 881, 00148 Roma - di continuare ad assicurare la piena operativita' degli impianti di preselezione e riduzione volumetrica dei Rifiuti Solidi Urbani (TMB), denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2 e ha ordinato, nelle more dell'attuazione dei siti impiantistici alternativi alla discarica di Malagrotta, di:

- proseguire per un periodo massimo di 100 (cento) giorni nello smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai Comuni di Roma, di Ciampino e di Fiumicino e dalla Citta' del Vaticano non avviati a trattamento, nei limiti delle quote assentite con Decreto Commissariale 36/08 [...];

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ed in particolare l'art. 1 commi 358 e ss.;

VISTI i Decreti Ministeriali del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 gennaio 2013 e del 25 marzo 2013;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U.Prot. Ministro-2013-0001363 del 5 aprile 2013 con la quale il Ministero chiedeva al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sulla scorta della procedura di infrazione anzidetta, di assicurare, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 182 comma 3 del D.lgs. 152/2006, la piena collaborazione delle Regioni;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U.Prot. Ministro-2013-0001381 dell'8 aprile 2013 con la quale il Ministero, facendo seguito alla nota di cui sopra del 5 aprile 2013, trasmetteva la comunicazione dell'AMA s.p.a. *"in merito alla disponibilità rilevata per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti solidi urbani di Roma"*, facendo presente l'urgenza della procedura di consenso considerando la data del 10 aprile come l'ultima per il conferimento nella discarica di Malagrotta dei rifiuti non trattati;

VISTA la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot.n. 1642/CR dell'8 aprile 2013 con la quale è stata comunicata l'integrazione dell'ordine del giorno della Conferenza stessa già convocata per giovedì 11 aprile 2013 con il punto relativo alle problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti urbani già destinati alla discarica di Malagrotta (Roma);

VISTI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 aprile 2013 in merito alle problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti urbani già destinati alla discarica di Malagrotta (Roma), che ha espresso avviso favorevole ad un'intesa da stipularsi tra le regioni Lazio, Toscana e Abruzzo sulla scorta della disponibilità manifestata dalle Regioni Toscana e Abruzzo a farsi carico temporaneamente dello smaltimento di parte dei rifiuti solidi urbani della città di Roma;

ATTESO che Roma Capitale non ha raggiunto la percentuale di raccolta differenziata prevista dall'art. 205 comma 1 lett. c) del D.lgs.152/2006;

ATTESA la non autosufficienza degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale che è tale da non poter essere risolta con le strutture in dotazione esistenti nella regione stessa;

TENUTO CONTO dell'avvenuta decorrenza del termine di 100 giorni fissato nell'Ordinanza prot.n. 598/U del 27 dicembre 2012 per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai Comuni di Roma, di Ciampino e di Fiumicino e dalla Città del Vaticano non avviati a trattamento;

DATO ATTO che esistono i presupposti per approvare l'Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo (30 giorni) di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO CON LA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO, DA VALERE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, CONCORDANO QUANTO SEGUE:

per fronteggiare la situazione di elevata criticità nel settore dei rifiuti nel territorio della Regione Lazio, in un arco temporale di 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, la Regione Abruzzo, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, acconsente alle attività temporanee di cui all'art. 3, di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale.

Art. 1

Potranno essere gestiti negli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati indicati all'art. 3 siti nella Regione Abruzzo i rifiuti urbani indifferenziati aventi codice CER 20.03.01. Tali rifiuti urbani devono provenire esclusivamente dal territorio di Roma Capitale.

L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l'automatica risoluzione del presente Accordo; la non corrispondenza dei rifiuti ai CER sopraindicati comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo.

Gli impianti individuati, le relative operazioni, i CER e la tempistica sono i seguenti:

Tab. 1 – Quadro generale delle disponibilità per conferimenti rifiuti urbani - CER 200301.

TITOLARE I	LOCALITA' SITO	AUTORIZZAZIONE	OPERAZIONE	RIFIUTI CER 20 03 01 - T/g	PERIODO gg
COGESA SpA	Sulmona (Noce Mattei)	AIA n. 9/11 del 09.12.2011	D 8	50	30
DECO SpA	Chieti (Casoni)	AIA n. 145/146 del 22.10.2009 e s.m.i.	R3 – R4 – R5 Sub D8 – D9	250	30
TOTALE				300	30

Il soggetto deputato alla raccolta e al trasporto dei rifiuti per conto di Roma Capitale è la società AMA Spa, con sede legale in Roma via Calderon de la Barca,87 CF e PI 05445891004, nel prosieguo indicata anche come "AMA".

Art. 2

Il quantitativo di rifiuti conferibile complessivamente negli impianti di cui all'art. 1 comma 1 è di massimo 300 tons/giorno (Tab. 1).

Art. 3

I rifiuti dovranno essere trasportati verso gli impianti di cui all'art 1 valutando la possibilità del trasporto con vettori ferroviari e/o stradali a cura e spese della società AMA conferente il rifiuto stesso, in qualità di detentore del rifiuto raccolto nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Le modalità tecniche operative di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati conferiti, dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto di destinazione citato.

Art. 4

I gestori degli impianti di conferimento dovranno inviare, alle Regioni Lazio e Abruzzo e alle Province interessate dal trasporto, prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui al presente Accordo, copia del contratto che disciplina i loro rapporti.

Art. 5

Il costo di conferimento e le modalità di pagamento verranno direttamente pattuiti tra la società AMA in qualità di gestore della raccolta e trasportatore dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma Capitale e il/i gestore/i dell'impianto/i di destinazione.

Art. 6

I controlli relativi all'attuazione del presente Accordo sono affidati alle Province competenti le quali si avvarranno delle rispettive Agenzie Regionali per l'Ambiente quali supporti tecnici.

Il presente Accordo ha validità di **30 giorni** decorrenti dalla data della sua sottoscrizione (Tab. 1).

Il presente atto raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine a quanto di rispettiva competenza.

Roma li,

Il Presidente della Regione Lazio

Il Presidente della Regione Abruzzo